

Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza.”

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 11/2009 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009, dopo le parole “così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5,” sono inserite le seguenti: “nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’)”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:

a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:

1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;

3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;

4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;

b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;

c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.”

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1 bis sono indirizzati:

- a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
- b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;
- c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
- e) alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;
- f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
- i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- k) all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. L'articolo 3 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 3. (Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale)
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonché allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti.”.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. L'articolo 4 della l.r. 11/2009 è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2009 le parole “dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser” sono sostituite dalle seguenti: “del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 le parole "tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser" sono sostituite dalle seguenti: "valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1."
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009, dopo le parole "ed il settore di intervento." sono inserite le seguenti: "Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1."
4. All'inizio del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 sono inserite le parole: "Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 è aggiunto il seguente: "5 bis). La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro."
6. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 le parole "permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
 - c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente."
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 le parole "e previo parere della Commissione consiliare competente" sono soppresse.
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta."
5. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è abrogato.
6. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è abrogato.
7. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "Art. 7 (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)".

Art. 8.

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. L'articolo 8 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

3. Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1.”.

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. L'articolo 9 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Festa del Piemonte)

1. La Consulta di cui all'articolo 7 riconosce come ‘Festa del Piemonte’ le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia del Piemonte, ne illustrano i valori di cultura, di costume, di civismo e di valorizzazione del patrimonio linguistico culturale”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole “tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.” sono sostituite dalle seguenti “valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'articolo 1.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole “del Comitato di cui all'articolo 3 e” sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole “meritevoli di finanziamento” sono sostituite dalla seguente: “finanziati”.

Art. 11.

(Modifiche al titolo della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)

1. Il titolo della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: “Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte”.

Art. 12.

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione del programma di attività di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/2009 come modificato dall'articolo 8, per l'anno 2017 si intendono in vigore le linee di indirizzo e i criteri di valutazione delle istanze di contributo definiti dal programma di attività in materia di beni e attività culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 116-1873, sul quale la competente commissione consiliare ha espresso parere positivo in data 8 luglio 2015.

2. Nelle more della definizione delle modalità di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 11/2009 come modificato dall'articolo 8, relative alla presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e di controllo, si intendono in vigore le disposizioni contenute nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 64

"Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte".

- Presentata dai Consiglieri Gancia e Benvenuto l'8 ottobre 2014.
- Riassunta ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del Regolamento il 28 ottobre 2014.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 13 novembre 2014.

Proposta di legge n. 40

"Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)"

- Presentata dai Consiglieri Motta, Boeti e Valle il 30 luglio 2014.
- Riassunta ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del Regolamento il 10 settembre 2014.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 29 settembre 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 6 ottobre 2016 con relazione di maggioranza di Angela MOTTA e relazione di minoranza di Gianna GANCIA e Federico VALETTI
- Approvato in Aula, con emendamenti su testo, il 18 ottobre 2016, con 35 voti favorevoli e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. . La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. [abrogato].

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

1 bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:

a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:

- 1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
 - 2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
 - 3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
 - 4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;
- b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;
- c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.

2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1 bis sono indirizzati:

- a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
- b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;
- c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
- e) alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;
- f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
- i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
- k) all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5. (Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno un anno.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

5 bis). La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)

1. È istituita la Consulta-per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;

c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.

5. [abrogato].

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. [abrogato]”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'articolo 1.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione e della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti finanziati;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 (Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

3. Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1.”.